

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.**

Regolarmente convocata per oggi ventitre del mese di Agosto dell'anno duemiladiciotto alle ore 17,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 Codice della Strada prevede che *“alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione... omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”*;

- che l'art. 14, comma 1, della Legge nr. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che *“per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”*;

- che la Legge 20/11/1982 nr. 890 *“Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari”* prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. nr. 285/92, prescrive *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”*;

- che D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, impone la propedeutica necessaria notifica a mezzo PEC dei verbali del C.d.S. elevati a soggetti giuridici;

- che il comma 4 dello stesso articolo prevede **che le spese di accertamento e di notificazione** sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma i della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale nr. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

- la Legge nr. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);

- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. nr. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto **(RR con costo di € 6,80)** provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- a) della comunicazione dell'avviso di deposito **(CAD)** con raccomandata AR applicando la tariffa di **€ 6,50**
- b) della comunicazione di avvenuta notifica **(CAN)** applicando la tariffa di **€ 5,40**

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;

RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 35% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano al lavoro;

ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 nr. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a € 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

CONSIDERATO che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, **il costo medio delle notificazioni A.G. da effettuarsi a mezzo servizio postale offerto da Poste Italiane**, così altresì semplificando la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli, servizio di stampa ed imbustamento, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, servizio di redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, documentazione fotografica per la contestazione delle violazioni al C.d.S.;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati online (M.C.T.C. - P.R.A., INI Pec, Veicoli Rubati...) in uso al Servizio di Polizia Locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

CONSIDERATO che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche, apportate dalla L. 31/2008 - art. 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, **si impone**, a modifica della precedente deliberazione adottata in merito, **un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento e notifica**, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge nr. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento per quanto concerne il procedimento sanzionatorio Codice della Strada;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, **che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.N e C.A.D.** relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, **da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:**

- spese di procedimento, accertamento ed eventuali C.A.N. e C.A.D. di violazioni amministrative al Codice della Strada, pari a € 16,00 (Euro sedici/00) così determinati:
 - € 6,721 spese procedurali e di accertamento di cui:
 - costo medio ponderato sostenuto per il tempo impiegato dall'addetto alla verbalizzazione, alle ricerche, alle registrazioni, per singolo verbale, stabilito mediamente in 15 minuti,

- rapportato al costo orario ordinario medio di € 12,00 pari quindi ad € 3,035;
- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta € 0,80);
 - costo unitario operazione di visura telematica presso gli archivi informatizzati della M.C.T.C. c/o P.R.A. (€ 0,396) e INI Pec (€ 0,15) pari quindi ad € 0,546;
 - all'esternalizzazione del servizio di stampa ed imbustamento, pari ad € 1,44;
 - costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica, pari ad € 0,90;
- € 8,923 spese di notifica:
- costo fisso per l'inoltro del plico raccomandato AG pari ad € 6,80;
 - costo fisso per l'affrancatura pari ad € 0,0405;
 - incidenza del costo medio del CAD e CAN pari ad € 2.0825
(€ 6,50 + € 5,40 = € 11,90/2€5.95 x35%)
-

Totale costi spese procedimento e notificazione in E. 15,644 arrotondabili ad € 16,00 in considerazione che alcuni costi sono stati conteggiati al netto dell'IVA;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Su parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

A voti unanimi legalmente resi

D E L I B E R A

1. di stabilire forfettariamente in **€uro 16,00 (€uro sedici/00)** la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazione amministrativa al Codice della Strada da notificarsi a mezzo servizio postale e da porre a carico dei soggetti responsabili per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N.;
2. di stabilire forfettariamente in **€uro 7,00 (€uro sette/00)** la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazione amministrativa al Codice della Strada da notificarsi a mezzo PEC e da porre a carico dei soggetti responsabili per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento ed accertamento;
3. di revocare ogni precedente atto assunto in merito;

Con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 40 comma D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 13 SET, 2018



IL SEGRETARIO CAPO

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 754 del Comune il 13 SET, 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

13 SET, 2018

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì,

13 SET, 2018

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 23/08/2018

IL RESPONSABILE

F.to FERNANDO MAGNAFICO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, / /2018

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE